

## **TI\_GERICHTE 32.2018.208 vom 25. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2018.208](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2018.208)

FR: TI\_GERICHTE 32.2018.208 du 25 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 32.2018.208 del 25 ottobre 2018

### **Regeste**

Doamnda di rendita inoltrata da un docente respinta dall'Ufficio AI. Accertato un rilevante peggioramento dello stato di salute con assegnazione all'assicurato di una rendita intera

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

inc. AI) Con annotazioni 24 agosto 2018 il dr. med. \_\_\_\_\_, psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR, avallando le annotazioni 16 agosto 2018 della sua collega dr. ssa med. \_\_\_\_\_, ritiene che “in considerazione del fatto che l’assicurato ha oggettivamente lavorato per 12.75 ore settimanali durante l’anno scolastico 2017-2018, dal punto di vista psichiatrico è esigibile che l’assicurato lavori 12.75 ore settimanali come docente “(doc. 35 inc. AI). Ritenendo di conseguenza che l’assicurato possa ancora esercitare la propria attività di docente nella misura del 53% (12.75 su 24 ore settimanali) e presentando pertanto (secondo il cosiddetto metodo di raffronto percentuale, cfr. consid. 2.3) un’incapacità al guadagno del 43%, con la decisione contestata l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita. 2.5. Con il presente ricorso l’assicurato sostiene che il carico lavorativo di 12.75 ore settimanali non è esigibile, ritenuto come il suo psichiatra curante abbia valutato un’inabilità lavorativa del 50% che corrisponde a 12 ore d’insegnamento settimanali. Ora, per quanto riguarda il carico lavorativo relativo all’anno scolastico 2017/2018 questo TCA non può che fare riferimento a quanto ripreso dal \_\_\_\_\_, dr.ssa med. \_\_\_\_\_ nel rapporto non datato (doc. 43 inc. AI che corrisponde al doc. 41 dell’inc. del \_\_\_\_\_ dove risulta la data del 19 ottobre 2018): " (...) In occasione della visita del 12.01.2018 viene rilevato che il carico lavorativo di 12.75 ore attribuito, è adeguato allo stato di salute, ritenendo che tale riduzione debba proseguire a lungo termine in modo da mantenere stabilizzato lo stato di salute; viene coinvolta l’assicurazione AI. Questa valutazione della capacità lavorativa residua rispecchia quanto certificato dal medico curante specialista (necessità di riduzione di 7 ore di insegnamento per l’anno scolastico 2017-2018) e non è stato contestato nè dal medico curante, nè dal docente, il quale ha portato avanti questo carico lavorativo sino alla fine dell’anno scolastico 2017-2018 senza interruzioni. (...)" (doc. 43) Quanto al succitato certificato 5 settembre 2018 dello psichiatra curante (cfr. consid. 2.4) – dove attestava un’incapacità lavorativa del 50% con effetto retroattivo dal 1° giugno 2018 – nel medesimo rapporto il \_\_\_\_\_ ha concluso: " (...) Da rilevare che l’aumento dell’inabilità lavorativa dal 47% al 50% viene attestato in modo retroattivo a decorrere dal 01/06/2018 quando, di fatto, il docente lavorava ancora 12.75 (=IL 47%) per cui contrasta con l’effettiva capacità lavorativa riscontrata. Dalla certificazione medica non emerge inoltre in che cosa consista il peggioramento dello stato di salute che non permette più al docente di continuare l’attività lavorativa nella misura di 12.75 ore/24 a solo di 12 ore/24. (...)" per poi concludere: " (...)

Dal momento che il progetto di decisione AI non è ancora cresciuto in giudicato considerate le osservazioni in corso (ipotizzando una capacità lavorativa residua non più del 53% ma ora solo del 50%) ritengo opportuno riconoscere per ora una capacità lavorativa residua di solo 12 ore/24 a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, in attesa della decisione AI definitiva cresciuta in giudicato, la quale sarà poi vincolante nel determinare l'effettiva capacità lavorativa residua e con ciò il grado di occupazione residuo da attribuire" (sottolineature del redattore). Quanto all'effettivo orario lavorativo, in sede di risposta l'Ufficio AI, con riferimento al riepilogo delle assenze (doc. 17 inc. AI), ha evidenziato che durante l'anno scolastico 2017/2018 l'assicurato ha fatto solo un giorno di assenza, vale a dire il 22 gennaio 2018, percependo la relativa piena retribuzione e dando quindi prova di aver "sopportato" l'intero carico lavorativo. L'assicurato sostiene di aver dovuto accettare un carico lavorativo di 12.75 ore di lezioni per motivi legati ad esigenze d'insegnamento, poiché con un pensum lavorativo del 50% avrebbe dovuto "spezzare" una classe. A tal riguardo, sempre in sede di risposta, l'amministrazione ha evidenziato che all'assicurato sono state attribuite 11.25 ore alla settimana d'insegnamento di \_\_\_\_\_ e 1.5 ore settimanali di \_\_\_\_\_ e che quindi rinunciando alle ore di \_\_\_\_\_ avrebbe avuto la possibilità di svolgere il suo ruolo di docente al 50%. Ora, se da una parte nel succitato rapporto 19 ottobre 2018 il \_\_\_\_\_ ha fra l'altro evidenziato che "in occasione della visita del 12.01.2018 viene rilevato che il carico lavorativo di 12.75 ore attribuito, è adeguato allo stato di salute, ritenendo che tale riduzione debba proseguire a lungo termine in modo da mantenere stabilizzato lo stato di salute", dall'altra il peggioramento dell'incapacità lavorativa è stato fatto risalire dallo psichiatra curante al giugno 2018, quindi a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018. Non va dimenticato che il ricorrente, come da lui credibilmente sostenuto, ha accettato un orario d'insegnamento settimanale di 12.25 ore per evitare di rinunciare alle ore di \_\_\_\_\_ non potendole "splittare" da quelle di \_\_\_\_\_, sua materia d'insegnamento principale. Tuttavia è molto verosimile che dal profilo del suo stato di salute egli ha subito le conseguenze di questo sovraccarico d'orario, ancorché di "solo" 0.25 ore settimanali oltre alle 12.00 ore corrispondenti ad una capacità lavorativa del 50%. Infatti, nel citato scritto 6 luglio 2018 lo psichiatra curante ha motivato un peggioramento della componente extra-somatica ("nel frattempo gli aspetti involutivi legati alla sua patologia, sono ancora evidenti"), attestando un'inabilità al 50% (doc. 27 inc. AI). Nondimeno occorre far presente che per l'anno scolastico 2018/2019 con risoluzione 11 settembre 2018 (doc. 36 inc. \_\_\_\_\_) la Sezione \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ ha ridotto per motivi di salute l'orario settimanale dell'assicurato dal 75% (18/24 ore settimanali) al 52,0333% (12.5/24 ore settimanali) corrispondenti ad un'incapacità lavorativa (e quindi d'invalidità) del 43%. Sulla scorta di quanto scritto nel succitato rapporto 19 ottobre 2018 del \_\_\_\_\_, con risoluzione 2 gennaio 2019 (doc. L, allegato alle osservazioni 7 febbraio 2019 = doc. 43 inc. \_\_\_\_\_) la stessa autorità scolastica, annullando e sostituendo la precedente risoluzione dell'11 settembre 2018, ha ridotto (sempre per motivi di salute) l'orario settimanale da inizio anno scolastico 2018/2019 (quindi dal 1° settembre 2018) al 30 novembre 2018 dal 75% al 50% (12/24 ore settimanali) e dal 30 novembre 2018 fino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 dal 60% al 50% (12/24 ore settimanali). Rettamente nelle osservazioni 7 febbraio 2019 l'insorgente ha evidenziato che la sua capacità lavorativa del 50% (12 ore settimanali) è stata riconosciuta con effetto retroattivo al 1° settembre 2018 e non dal 1° dicembre 2018 come sostenuto dall'Ufficio AI nelle osservazioni 15 marzo 2019 (dal 1° dicembre 2018 decorre invece la riduzione della percentuale di nomina da 75%

a 60%), circostanza, questa, rilevante ai fini del giudizio. Infatti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 ottobre 2018 –, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), ciò che, come visto, è il caso in esame avendo la preposta autorità scolastica fatto risalire (retroattivamente) la modifica del pensum lavorativo, legato alle condizioni di salute dell'assicurato, al 1° settembre 2018 (inizio anno scolastico 2018/2019). Ritenuto che nel citato rapporto 6 luglio 2018 lo psichiatra curante ha confermato un'incapacità lavorativa del 50% (cfr. consid. 2.4), i tre mesi del peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI subentrati prima della decisione impugnata sono dati. Visto quanto sopra, l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018, per il resto la decisione contestata va confermata. Trattandosi di una domanda di rendita tardiva, la prestazione va versata dal 1° agosto 2018, ossia sei mesi dopo l'inoltro della domanda di prestazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI. 2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.- sono accollate alle parti in causa nella misura del 50% ciascuno. All'assicurato, parzialmente vittorioso, vanno assegnati fr. 1'000.- di ripetibili. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. § la decisione del 25 ottobre 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° aprile 2018 e ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018, con versamento della prestazione dal 1° agosto 2018. 2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L'Ufficio AI verserà all'assicurato fr. 1'000.-- di ripetibili parziali (IVA compresa). 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente  
segretario Daniele Cattaneo

Gianluca Menghetti II